

**ACCORDO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DEL
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NEL SETTORE INDUSTRIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO**

* * *

Addì 06.07.2021, presso la sede di Assoimprenditori Alto Adige in Bolzano,

- visto quanto previsto dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, articoli 41 e ss. in materia di apprendistato e, in particolare, quanto stabilito all'art. 43, co. 7 della medesima disposizione e così, che *"per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta"*;
- visto l'Accordo interconfederale siglato tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL in data 18 maggio 2016 in materia di apprendistato ex artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015;
- vista la Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 "Ordinamento dell'apprendistato", come modificata dalla Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 7 e, in particolare, la possibilità prevista dall'art. 5, comma 3 della medesima Legge provinciale di stipulare *"contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, con i giovani che frequentano il corso di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che si conclude con l'esame di Stato"*;
- vista la regolamentazione provinciale del corso biennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria che impone all'apprendista per tutta la durata delle ore previste dalla legge una frequenza obbligatoria della scuola professionale, esternamente all'impresa;
- vista l'esplicita volontà delle Parti firmatarie di retribuire sia le ore di formazione scolastica che le ore di formazione e attività in azienda nella convinzione che la formazione scolastica e la formazione ed attività in azienda costituiscano una unità nonché gli elementi portanti del sistema duale;
- nella convinzione delle Parti firmatarie che la possibilità di conseguire il diploma di maturità attraverso l'apprendistato costituisce un sicuro arricchimento delle competenze generali e professionali del lavoratore, tenuto anche conto dei continui sviluppi tecnologici che determinano la necessità di una maggiore e più approfondita formazione professionale e culturale, ricoprendo anche un importante ruolo per lo sviluppo della formazione duale in Alto Adige;
- visto l'art. 8 della Legge 148/2011;

tra

- **Assoimprenditori Alto Adige/Unternehmerverband Südtirol**, rappresentata dal Vice Presidente pro tempore Vinicio Biasi, assistito dal sig. Josef Negri e dal sig. Andrea Baiardo di Assoimprenditori Alto Adige,

e

- le Organizzazioni Sindacali Provinciali
ASGB, rappresentata dal sig. Kevin Gruber
CGIL/AGB, rappresentata dal sig. Fabio Parrichini

1

SGBCISL, rappresentata dalla sig.ra Donatella Califano

UIL-SGK, rappresentata dal sig. Toni Serafini

nel prosieguo insieme anche "le Parti firmatarie", si stipula il presente accordo relativamente a:

"Apprendistato per il conseguimento per diploma di istruzione secondaria superiore" nel settore dell'Industria della Provincia autonoma di Bolzano

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore in tutti settori di attività i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e non abbiano ancora compiuto i 25 anni e che sono in possesso dei requisiti per poter frequentare il corso biennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria come disciplinato dalla normativa provinciale; tali requisiti sono il conseguimento del diploma professionale o la conclusione del percorso di quattro anni di studio presso la scuola professionale e il superamento dell'apposito esame di ammissione.

L'apprendistato è ammesso per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della LP 12/2012 e ss.mm.ii. alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative.

La formazione degli apprendisti nei rispettivi ambiti di apprendimento (scuola e azienda) è disciplinata dagli ordinamenti formativi dei rispettivi mestieri.

Le Parti firmatarie riconoscono che i contenuti formativi del percorso finalizzato al conseguimento del diploma di maturità attraverso l'apprendistato costituisce un implicito e significativo arricchimento complessivo delle competenze generali e professionali del lavoratore.

2 - DURATA

Tenuto conto della legislazione speciale vigente in Provincia di Bolzano in materia di apprendistato, si stabilisce che qualora la durata del periodo di apprendistato fissato in 24 mesi, fermo restando l'eventuale periodo di prolungamento di cui al punto 3), venga a scadere nel corso dell'anno scolastico, il datore di lavoro, tenuto conto di quanto previsto al seguente articolo 3, possa recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni oppure, in alternativa, confermare la qualifica professionale con la possibilità di concedere i permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale fino alla sessione di esame di fine apprendistato relativa all'anno scolastico in corso e per i giorni d'esame, secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento di attuazione ai sensi della Legge provinciale 12/2012 e ss.mm.ii..

3 – PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

In caso di assenza per maternità, nonché per infortunio e malattia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente. L'apprendista è tenuto a consegnare, entro e non oltre le scadenze previste, la relativa documentazione al proprio datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge provinciale 12/2012 in vigore, il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il

Donatella Califano

diploma professionale o il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.

4 - PERIODO DI PROVA

L'assunzione dell'apprendista avviene con un periodo di prova della durata di 30 giorni di effettivo lavoro. Il periodo di prova è possibile prevederlo solo in caso di nuova assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e/o obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

5 - RETRIBUZIONE

La retribuzione dell'apprendista è determinata per tutta la durata del contratto in percentuale sulla retribuzione globale lorda prevista dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro per l'operaio/impiegato qualificato, nella seguente misura:

- 85% nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni;
- 75% nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su sei giorni.

La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di frequenza scolastica a condizione che si svolgano durante il normale orario di lavoro.

Le Parti concordano che nell'ipotesi in cui l'apprendista aderente al fondo di previdenza complementare di categoria, ovvero, al Fondo Laborfonds aumenti la propria quota a favore di detto fondo ad una percentuale pari al 3% o a una percentuale superiore al 3% della retribuzione a tal fine prevista dal rispettivo CCNL, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.

Le Parti firmatarie riconoscono e dichiarano espressamente che il trattamento retributivo di cui sopra è nel complesso migliorativo rispetto al trattamento previsto a livello nazionale giusta Accordo Interconfederale dd. 18 maggio 2016 e art. 43, comma 7, D.Lgs. 81/2015.

6 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

- a) In caso di malattia viene corrisposto all'apprendista il seguente trattamento:
- dal 4° al 180° giorno un'integrazione dell'indennità INPS sino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione. Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l'azienda corrisponde anche l'integrazione relativa ai primi tre giorni.
- b) In caso di infortunio sul lavoro all'apprendista sarà corrisposta la seguente retribuzione:
- a partire dal giorno seguente l'infortunio per un massimo di sei mesi, una integrazione dell'indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della sua normale retribuzione.

Per l'eventuale periodo di infortunio eccedente la scadenza di cui sopra, l'apprendista percepirà il normale trattamento assicurativo.

In caso di infortunio l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata da certificato medico definitivo da parte dell'INAIL.

Sono fatte salve clausole di miglior favore previste dai relativi contratti collettivi in materia di malattia ed infortunio per gli apprendisti.

7 – PREAVVISO

Le parti contraenti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Per la comunicazione dell'eventuale recesso le Parti firmatarie concordano esplicitamente un periodo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine del periodo di formazione (durata contrattuale complessiva) oppure dalla conclusione dell'esame di fine apprendistato – a prescindere dal relativo esito.

Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti contraenti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione e degli ulteriori 10 giorni lavorativi per l'eventuale comunicazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato.

8 - NORME GENERALI - DECORRENZA E DURATA

Per quanto qui non previsto e comunque non incompatibile si applicano le norme del CCNL del settore applicato in azienda.

Le Parti riconoscono espressamente la prevalenza delle disposizioni convenute nel presente accordo anche ove in deroga alla disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale di cui sopra, ovvero, del CCNL di riferimento.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà vigore fino al 31 dicembre 2022.

Successivamente, esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle Parti firmatarie il presente accordo, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. oppure tramite PEC.


La Parte firmataria che ha dato disdetta si impegna a presentare le proprie proposte per un nuovo accordo entro tre mesi dalla data della disdetta stessa.

9 – DISPOSIZIONI FINALI


Eventuali problemi segnalati per l'attuazione del presente accordo anche connessi ad eventuali accordi nazionali stipulati in relazione al primo livello di apprendistato verranno tempestivamente affrontati attraverso il confronto tra le Parti firmatarie.


Le Parti firmatarie si impegnano inoltre ad adoperarsi al livello nazionale affinché negli accordi nazionali vengano riconosciute le specificità della provincia di Bolzano, ove non già riconosciute.


Letto, confermato e sottoscritto


Assoimprenditori Alto Adige
Unternehmerverband Südtirol

Bolzano, li 06.07.2021


ASGB


CGIL/AGB


SGBC/SL


UIL-SGK